

REGOLAMENTO

ACCESSO AL FONDO REGIONALE PRESTAZIONI ANALOGHE ASSEGNO ORDINARIO EBAP

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. In via sperimentale per l'anno 2022, l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese interviene con una prestazione di assegno ordinario analoga a quella erogata da FSBA in favore dei dipendenti di imprese classificate con codice statistico contributivo diverso dal 4, con un numero di dipendenti pari o inferiore a 5, che risultino in regola con i versamenti ad EBAP-FSBA da almeno 36 mesi precedenti la richiesta e che non accedano o non possano avere accesso ad altre tipologie di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
2. In particolare, è previsto l'intervento dell'assegno ordinario in favore dei dipendenti delle imprese di cui al comma 1 per i quali sia stato stipulato accordo sindacale secondo le procedure di cui al successivo art.3 finalizzato alla sospensione dal lavoro a zero ore o alla prestazione di lavoro ad orario ridotto in forza di eventi riconducibili ad una delle seguenti causali:
 - Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
 - Situazioni temporanee di mercato.L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell'accordo sindacale.

Art. 2 - Condizioni, ammontare e durata

1. La prestazione è erogata alle seguenti condizioni:
 - a) regolare contribuzione ad EBAP-FSBA da parte dell'azienda da almeno trentasei mesi;
 - b) anzianità aziendale dei dipendenti interessati di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione (conteggiati in giorni di calendario);
 - c) stipulazione di verbale di accordo sindacale.
2. L'assegno ordinario EBAP ha durata massima di 13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni/settimana e a 91 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
3. L'ammontare dell'assegno ordinario EBAP è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del d.lgs 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana), entro gli importi previsti dal massimale mensile (da rapportare su base oraria) in vigore utilizzato per l'analoga prestazione FSBA.

Art. 3 - Procedure

1. La domanda di prestazione deve essere presentata dall'impresa a EBAP **entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione**. In caso di domanda presentata oltre il ventesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione/riduzione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della presentazione della domanda.



2. Alla domanda dovrà essere allegato l'accordo sindacale e, nel caso, la dichiarazione dell'autorità competente attestante la sussistenza di eventi climatici nonché copia del LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.
3. L'azienda è tenuta a inviare a EBAP alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, via e-mail, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

Art. 4 - Accordo sindacale

1. Si distinguono i seguenti casi:

A) Imprese che abbiano OO.SS. presenti in azienda e adesione/mandato ad una A.D.

tali imprese segnalano l'avvio della procedura comunicandolo via mail con almeno 10 gg di anticipo rispetto alla data di inizio sospensione/riduzione prevista, inviando il modello MOD COM 00 compilato in ogni parte:

- alla Sede Regionale dell'EBAP;
- alle OO.SS. aziendali;
- all'Associazione Datoriale.

La sottoscrizione, in questo caso, può avvenire direttamente in sede aziendale, utilizzando l'apposito flag nel modello COM 00.

B) Imprese che abbiano solo OO.SS. presenti in azienda oppure solo adesione/mandato ad una A.D. o nessuna delle due

tali imprese segnalano l'avvio della procedura comunicandolo via mail con almeno 10 gg di anticipo rispetto alla data di inizio sospensione/riduzione prevista, inviando il modello MOD COM 00 compilato in ogni parte:

- all'articolazione territoriale dell'EBAP (PTB) competente per territorio provinciale;
- alla Sede Regionale dell'EBAP;
- alla parte sindacale eventualmente presente in azienda (laddove non ve ne siano, la comunicazione va inviata agli indirizzi territoriali di riferimento di tutti i sindacati CGIL, CISL e UIL);
- alla parte datoriale a cui eventualmente sono associate/conferiscono mandato (laddove non fossero associate ad alcuna organizzazione, la comunicazione va inviata agli indirizzi territoriali di riferimento di tutte le organizzazioni CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI CLAAI).

Sul modello di accordo, nel campo dedicato alla rappresentanza datoriale, l'impresa indicherà "CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI CLAAI" se non ha la disponibilità di nessuna AA.DD.

Se non ha la disponibilità di alcuna OO.SS., indicherà "CGIL CISL UIL" in quello dedicato alla rappresentanza sindacale.

All'interno del MOD COM 00 l'impresa provvederà ad indicare una data per la sottoscrizione dell'accordo così compilato sull'apposito modello presso l'articolazione EBAP (PTB) competente per territorio. Per la provincia di Bari è competente come PTB la sede regionale EBAP.

Solo per specifici motivi da indicare nel modello, l'impresa può richiedere, in via straordinaria, la sottoscrizione in sede aziendale.

Laddove, entro 3 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, la parte o le parti di cui non si ha immediata disponibilità non abbiano riscontrato via mail la comunicazione per sottoscrivere l'accordo,

l'impresa è tenuta a segnalarlo all'EBAP all'indirizzo ebapuglia@ebapuglia.it, inviando copia del verbale d'accordo compilato sull'apposito modello e copia della mail di invio del modello COM 00, affinché l'ufficio di presidenza intervenga in via surrogatoria.

Allo stesso modo occorre procedere laddove, nonostante il riscontro, la parte o le parti di cui l'impresa non si aveva disponibilità non si siano presentate presso PTB/azienda nella data stabilita per sottoscrivere l'accordo.

2. **La data di sottoscrizione dell'accordo, tranne che in caso di eventi climatici, dev'essere antecedente alla data di inizio della sospensione**
3. A pena di irricevibilità, con la sola eccezione dei casi di surroga, l'accordo deve essere sottoscritto almeno da una O.S. e da una A.D, e deve riportare i relativi timbri, oltre che la sottoscrizione del datore di lavoro con il relativo timbro aziendale.
4. L'accordo deve essere redatto compilando l'apposita modulistica (MOD_DIP 00) scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso le diramazioni territoriali dell'Ente o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
5. L'accordo come sopra completato deve essere presentate/inviato a:
EBAP Puglia - Via Re David, 12 - 70125 BARI oppure, telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica prestazioni@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it .

Art. 5 - Erogazione e clausola di salvaguardia

1. L'istruttoria delle domande sarà curata dall'ufficio prestazioni dell'EBAP, che provvederà a verificare le informazioni contenute nell'istanza e nell'accordo.
2. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, erogherà il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista. L'erogazione della prestazione di EBAP nei confronti dei lavoratori avviene attraverso l'impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto.
3. Le richieste pervenute saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse, così come individuabile dal timbro postale di invio, dalla data ed ora del fax o dal servizio di posta elettronica.
4. L'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse stanziare da EBAP. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.